

***Evoluzione del rapporto banca-impresa alla luce
del nuovo Accordo Interbancario
"Basilea 2"***



a cura di Irma Calice

Il Comitato: composizione, ruoli e finalità.....	3
Che cos'è Basilea 2?	4
I limiti di Basilea 1: le ragioni del cambiamento.	4
Il contenuto dell'Accordo	6
Il rischio assunto dalla banca: metodi di valutazione.	7
Ruolo dell'informazione nella definizione del rating.	8
Rapporto banca-impresa: i nuovi scenari.	11
L'impatto sulle banche.....	11
L'impatto sulle imprese: trasparenza ed obiettività.....	13
Business plan e programmazione: una nuova sfida per le Pmi.	15
Nasce una nuova finanza d'impresa: il ruolo del dottore commercialista.	18

Il Comitato: composizione, ruoli e finalità.

Prima di addentrarci nella trattazione di ciò che sinteticamente viene identificato con “Basilea 2”, ossia la proposta di revisione della normativa sull’adeguatezza patrimoniale delle banche, occorre soffermarsi brevemente sulle motivazioni sottese alla costituzione e sugli obiettivi del Comitato.

Il **Comitato di Basilea** per la Vigilanza Bancaria è l’organismo di consultazione che si riunisce periodicamente presso la Banca dei Regolamenti Internazionali con sede, appunto, a Basilea.

Fu istituito nel 1975 dai Governatori delle Banche Centrali dei paesi appartenenti al G10 con la finalità di formulare linee guida per la cooperazione internazionale in materia di vigilanza, accettate come norme vincolanti in oltre 100 paesi.

Che cos'è Basilea 2?

I limiti di Basilea 1: le ragioni del cambiamento.

Il Nuovo Accordo di Basilea è il nuovo accordo interbancario definito a Basilea come *una specifica normativa riguardante l'adeguatezza patrimoniale delle imprese bancarie e creditizie.*

Nel riaffermare le esigenze del sistema bancario e finanziario di una **maggiore stabilità ed efficienza**, le innovazioni proposte da tale Accordo comporteranno significativi **mutamenti** nella **struttura operativa** delle banche, nei loro rapporti con i clienti e con le Autorità di vigilanza, le cui conseguenze non paiono ancora completamente e chiaramente determinate.

In particolare, gli aspetti di analisi di maggiore significato si concentrano sui potenziali cambiamenti che dovrebbero interessare il **rapporto banca-impresa**, cercando anzitutto di comprendere se effettivamente le banche dovranno rispettare maggiori requisiti patrimoniali e, conseguentemente, se tale vincolo si tradurrà, nel rapporto con la clientela imprenditoriale, in un aggravio delle condizioni di finanziamento.

I principi base dell'Accordo sono sostanzialmente gli stessi che nel 1988 hanno permesso di definire Basilea 1, l'accordo che fu stipulato in un periodo in cui le strategie delle banche erano concentrate sulla **crescita dimensionale** e sull'**incremento** delle proprie quote di mercato, piuttosto che su una politica di miglioramento dell'efficienza del capitale investito. In quel contesto, il Comitato di Basilea si poneva come **obiettivi**:

- incrementare la **copertura dei rischi** e la **capitalizzazione** del sistema bancario, così da vincolare l'espansione dell'attività;
- indurre le banche ad un'**allocazione efficiente del capitale** in funzione del rischio di credito.

Per raggiungere tali scopi venne fissato un ammontare minimo di capitale proprio (8%), chiamato **patrimonio di vigilanza**, da detenere a fronte del rischio di credito associato al portafoglio clienti di ciascuna banca.

Il **principale limite** di tale approccio consisteva nella mancanza di una suddivisione delle esposizioni sulla base della rischiosità **effettiva** del singolo affidatario.

Ciò dava origine a fenomeni di *cherry picking*, cioè di scelte opportunistiche fondate sull'arbitraggio normativo, che favorivano l'assunzione di **più elevati livelli di rischio** a parità di copertura patrimoniale richiesta.

Pur avendo diversi limiti, è ragionevole sostenere che la disciplina regolamentare introdotta nel 1988 abbia conseguito **significativi risultati** sia in termini di rafforzamento del sistema bancario internazionale e di sviluppo organico tra dimensione, risorse e rischi assunti, sia in termini di consapevolezza da parte degli operatori dell'importanza della gestione del rischio, in particolare del rischio di credito.

E' altresì necessario rilevare come le attuali tecniche di *credit risk management* in larga misura si discostino da un approccio eccessivamente semplicistico quale quello applicato con Basilea 1 e risulti, pertanto, del tutto opportuno integrare gli strumenti di vigilanza con sistemi di misurazione del rischio **più accurati** e in grado di meglio rappresentare l'operatività quotidiana delle banche, in particolare di quelle più avanzate ed efficienti.

A tal fine, il Nuovo Accordo prevede una distinzione delle ponderazioni da assegnare alle attività in relazione alla **natura** delle **controparti debitorie**, al **rischio Paese** e alla **tipologia** delle **garanzie ricevute**.

Esso rappresenta la conseguenza di un naturale processo evolutivo del sistema di vigilanza prudenziale sulle banche con l'obiettivo di riaffermare la **centralità del patrimonio** quale variabile decisiva delle scelte operative aziendali.

Basilea 2 estende la portata del suo intervento rispetto al precedente accordo, adottando un approccio ampio al tema del controllo del rischio nel quale più soggetti sono coinvolti: gli intermediari, l'organo di vigilanza, il mercato. La solidità e

l'efficienza di una situazione bancaria sarà quindi il risultato non solo di un mero rispetto di un vincolo quantitativo, ma anche della valutazione positiva di tutti coloro che maggiormente sono interessati alle vicende di tale soggetto e che potenzialmente sono in grado di valutarne le competenze e le capacità.

I tempi di adozione prevedono che la **data minima** di implementazione operativa dell'Accordo sia la fine del 2006; dalla data d'implementazione vi sarà, però, un **periodo transitorio**, che terminerà nel 2009, in modo da lasciare il tempo alle Autorità di Vigilanza di verificare che non vi siano falle nella normativa che portino a riduzioni immediate e consistenti del livello di capitalizzazione delle banche.

Il contenuto dell'Accordo

Sulla base di questa impostazione, che allarga i confini delle responsabilità ma anche delle opportunità, il Nuovo Accordo affronta **tre aree di intervento** (pilastri):

- **Requisiti patrimoniali minimi;**
- **Controllo prudenziale dell'adeguatezza patrimoniale:** l'Autorità di Vigilanza deve verificare l'adozione da parte degli istituti di credito di procedure per la verifica del proprio patrimonio;
- **Requisiti di trasparenza dell'informazione** che le banche devono fornire al pubblico in merito alla gestione dei rischi negli investimenti.

Per quanto riguarda il primo pilastro, nella nuova formulazione dell'Accordo le regole che definiscono il patrimonio a fini di vigilanza restano invariate, ovvero non viene modificato il coefficiente minimo dell'8%, richiesto da Basilea 1. Questo pilastro è quello che interessa maggiormente le Pmi, in quanto stabilisce che per la stima dei requisiti minimi patrimoniali si possano utilizzare differenti metodologie di calcolo del rischio assunto ed è quindi quello su cui le aziende dovranno soffermarsi maggiormente. Il secondo e il terzo pilastro sono, ovviamente, più di interesse per gli operatori finanziari.

Il rischio assunto dalla banca: metodi di valutazione.

Ogni credito concesso ha un proprio margine di rischio generato da un insieme di elementi, che vanno dalle caratteristiche del cliente al contesto economico nel quale è inserito il tipo di finanziamento scelto.

Il rischio assunto dalla banca, secondo i principi dettati da Basilea 2, è la somma di tre componenti:

- 1. Rischio di mercato**, correlato alle eventuali perdite del portafoglio;
- 2. Rischio di credito**, cioè la probabilità che il finanziamento erogato si tramuti in perdita a causa dell' insolvenza del debitore;
- 3. Rischio operativo**, connesso alle potenziali inefficienze del sistema di controllo della banca.

Per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi richiesti a fronte del rischio di credito, le banche potranno optare fra tre differenti metodologie:

- *Standard Approach*: l' istituto di credito si avvale di fattori di ponderazione standard individuati dallo stesso Accordo interbancario (Moody's – Standard & Poor's), quali categoria economica, dimensioni aziendali, ecc.;
- *Metodologia IRB* (Internal rating based), che si distingue in *IRB foundation* e *IRB advanced*.

Il metodo *standard* parte dal presupposto che tutti i soggetti finanziati registrano il massimo rischio e che il relativo accantonamento patrimoniale sia molto elevato. In questo caso, il fruitore del finanziamento avrà una maggiore probabilità di accesso al credito, ma ad un costo certamente più elevato.

I metodi *IRB*, invece, si basano sulla ricerca del grado di rischio specifico connesso alla singola operazione e mirano, quindi, ad un'ottimizzazione dell'entità dell'adeguatezza del proprio patrimonio.

I criteri enunciati si basano sulla logica di attribuzione di un *rating* ("voto") al soggetto finanziato.

Questo “voto” può essere emesso da agenzie specializzate esterne alla banca, generato internamente dalla banca attraverso specifiche metodologie (“*rating interno*”) o frutto di rilevazioni statistiche (“*scoring*”).

Nell’approccio standardizzato si prevede che l’analisi del merito creditizio sia fornita da istituti esterni. L’adozione di tale approccio, pertanto, implica per le banche l’utilizzo dei cosiddetti *rating esterni*, ovvero di giudizi assegnati alle imprese dalle agenzie specializzate di cui sopra, le quali utilizzano una base informativa molto ampia e non hanno alcun contatto con il cliente.

I metodi dei *rating interni* (IRB base ed avanzato), invece, sono elaborati direttamente dall’ente finanziatore e tengono conto di tutte le informazioni, anche di quelle acquisite dal diretto contatto con il cliente. La tipologia di informazioni ed il peso da attribuire ad esse sono stabilite direttamente da una normativa interna alla banca.

Infine, la metodologia *scoring* usa una base di valutazione esclusivamente statistica e viene usata solo per un ammontare limitato di finanziamento; essa si basa su dati oggettivamente e facilmente rilevabili (dichiarazione dei redditi, mancanza di protesti, ecc.).

La metodologia con la quale si procede alla valutazione di un soggetto ed alla determinazione del rating varia da banca a banca in relazione alle proprie caratteristiche e strategie.

La Banca d’Italia è chiamata a valutare il sistema di rilevazione predisposto da ciascun Istituto di credito ed a giudicarne l’adeguatezza. Creare un sistema interno, tuttavia, costituisce per l’istituto un notevole sforzo sia in termini finanziari che organizzativi ed è quindi presumibile che solo i grandi gruppi utilizzeranno questo approccio, mentre le piccole realtà opteranno per l’utilizzo del metodo standard.

Ruolo dell’informazione nella definizione del rating.

Il rating da attribuire all’azienda emerge dalla ponderazione di tre tipologie di analisi:

1. Analisi quantitativa (dati di bilancio degli ultimi tre esercizi);

2. **Analisi qualitativa** (dati extracontabili sull'ambiente);
3. **Analisi mandamentale** (codice etico e comportamentale del richiedente credito).

L'**analisi quantitativa** si basa fundamentalmente sui dati di bilancio opportunamente riclassificati onde consentire un migliore flusso di informazioni quantitative. La banca individua gli elementi quantitativi di maggiore significatività per l'interpretazione della realtà economica e finanziaria unitamente al grado di rischio connesso al profilo aziendale.

A tal fine, metodologia cardine di comune adozione è l'analisi di bilancio tramite i cosiddetti *indici di correlazione (ROI, ROE, ROS, dilazione crediti commerciali e dilazione debiti commerciali, ecc.)*, **completata dall'utilizzo del rendiconto finanziario**; l'analisi per quozienti infatti, seppur attuata in maniera sistemica e sistematica, non consente di analizzare la tipologia di entrate e uscite finanziarie che avrà oppure ha avuto l'impresa. Ciò impedisce di effettuare un'analisi dinamica nell'ambito finanziario e nutre l'esigenza di completare gli indici con altri strumenti di analisi per l'approfondimento della sola situazione finanziaria¹

L'analisi qualitativa, invece, contempla le informazioni di tipo ambientale: informazioni sull'impresa come la forma giuridica, il suo "core business" e attività collegate, il settore di attività, il mercato, i principali concorrenti, l'evoluzione del settore, le strategie commerciali, ecc.

L' **analisi andamentale**, solitamente, è caratterizzata da informazioni riferite a situazioni passate, ma fortemente correlate con la situazione attuale dell'impresa (come il codice etico del cliente, interrogazioni di banche dati specializzate, controllo Centrale dei Rischi per valutazione di credito complessiva, presenza di insoluti, fallimenti, protesti, ecc.). Benché non dichiaratamente la più incisiva, tale tipologia di analisi assume rilievo fondamentale nelle valutazioni operate dall'istituto in sede di concessione del credito, in quanto: a) assume, per la valutazione, elementi consuntivi

¹ Queste considerazioni valgono solo nell'ambito finanziario, in quanto l'analisi reddituale mediante l'indice può essere considerata sufficientemente completa.

e, pertanto, ragionevolmente certi; b) agevola la profilazione del cliente prendendo in considerazione tutti gli aspetti riconducibili alla volontà comportamentale.

I risultati delle tre analisi vengono valutati con un giudizio solitamente espresso in un numero che, moltiplicato per il cosiddetto *peso di ponderazione* individuato dalla banca erogatrice, dà come risultato il **rating banario**. Poiché le banche utilizzano per la valutazione aziendale i dati di bilancio di almeno gli ultimi tre esercizi, i valori degli indici considerati saranno la media aritmetica dei valori calcolati per ogni esercizio.

Rapporto banca-impresa: i nuovi scenari.

Da quanto detto, emerge in modo evidente come l'erogazione del credito sarà sempre più connessa a schemi di valutazione oggettivi e standardizzati ed il costo del finanziamento per l'impresa sarà legato alla valutazione ad esso associata.

Il rapporto banca-impresa sta dunque subendo una modifica sostanziale che le aziende italiane non possono ignorare.

La logica di fondo di Basilea 2 si sintetizza nel fatto che più la banca si fa carico del rischio affidando un cliente, più capitale proprio deve essere impegnato per il fido di tale cliente.

Bisogna, dunque, che le imprese prendano atto che la possibilità di una crescita basata sull'indebitamento bancario sarà sempre più difficile da attuare ed inoltre che pongano attenzione particolare agli equilibri della gestione corrente.

Riguardo al sistema finanziario nel suo complesso, l'obiettivo di Basilea 2 sta nel preservare la stabilità dell'intermediario per tutelare vari interessi collettivi, tra i quali:

- ✓ l'interesse alla tutela del risparmio dei soci e dei finanziatori (obbligazionisti e correntisti per esempio) della banca, in particolare di quelli più piccoli;
- ✓ l'interesse alla tutela delle altre aziende affidate, che potrebbero avere difficoltà a reperire nuovi fondi, in caso di improvvisa crisi di liquidità della banca;
- ✓ l'interesse alla tutela del sistema finanziario nel suo complesso da un "effetto domino", che estenda l'insolvenza ad altre banche e, quindi, al sistema industriale.

Ne derivano conseguenze sia sulle banche che sulle imprese.

L'impatto sulle banche.

Il nocciolo della questione è il seguente: con l'accordo di Basilea 2, le banche, per poter rispettare i requisiti patrimoniali minimi, saranno costrette a rivedere il

portafoglio crediti e la sua rischiosità. Con il nuovo Accordo si prevede una scala di pesi differenti, commisurati al grado di rischio di ogni singola impresa e calcolati dalla stessa banca, nel caso in cui venga seguito l'approccio dei rating interni, oppure predefiniti dallo stesso Comitato di Basilea nel caso in cui venga applicato l'approccio standard. Da ciò discende che:

- la banca sarà stimolata ad affinare le proprie tecniche di misurazione del rischio;
- ad attribuire la giusta enfasi anche ad elementi di natura qualitativa;
- a sviluppare la professionalità del personale di contatto con la clientela, per potenziare la capacità di analisi dei nuovi profili.

Inoltre, il grado di patrimonializzazione della banca è correlato al rating dell'impresa, il quale dipende dal rischio; poiché Basilea 2 chiede alle banche la copertura del rischio attraverso mezzi propri, le stesse, a loro volta, chiederanno alle imprese italiane una maggior presenza di capitale proprio e minore indebitamento.

Precedentemente alle nuove implicazioni dell'Accordo, gli istituti di credito avevano sempre dato importanza quasi esclusivamente alla rischiosità della specifica operazione di prestito, attribuendo una valutazione positiva in tutti quei casi in cui la stessa era adeguatamente garantita e subordinando la valutazione del soggetto richiedente il fido.

A seguito dell'introduzione dei principi di Basilea 2, le banche dovranno effettuare una valutazione anche del soggetto che contrae il debito; si richiede, infatti, agli istituti di credito di considerare i propri clienti valutando separatamente due elementi:

- **Il rischio del richiedente il fido** (*borrower rating*);
- **Il rischio associato alla singola operazione** (*facility rating*).

I due profili di rischiosità saranno valutati congiuntamente e la prospettiva di valutazione sarà spostata sul fatto che la principale garanzia del rimborso di un prestito è rappresentata dalla capacità dell'idea imprenditoriale finanziata di generare un flusso finanziario sufficiente al rimborso del credito, con le modalità e nel rispetto delle scadenze prefissate.

Per ogni cliente sarà aperta un'**Istruttoria**, che avrà come obiettivo quello di raccogliere i dati che poi verranno utilizzati dalla banca per prendere delle decisioni relativamente alla concessione del credito.

Nell'istruttoria saranno tenuti in considerazione i dati che riassumono il comportamento tenuto dal cliente con il singolo istituto di credito e con il sistema creditizio in generale. Verrà analizzato il comportamento del cliente con ogni tipo di soggetto finanziatore specializzato, quindi anche società di leasing o di factoring ed eventuali anomalie verso tali soggetti saranno censite e comunicate a tutti gli operatori del sistema creditizio.

L'Accordo di Basilea 2 offre alle banche interessanti **opportunità**, tra cui la possibilità di gestire in maniera attiva il rischio di credito, con la conoscenza dei livelli di rischio di tutto il portafoglio impieghi ed il rafforzamento della capacità valutativa con conseguente miglioramento dell'efficienza e della velocità nel processo d'erogazione del credito.

Le banche rafforzeranno la diffusione di una **maggiore trasparenza** nei rapporti banca-impresa. Lo sviluppo della comunicazione tra banca ed impresa diviene fondamentale per garantire solidità economica e finanziaria al sistema economico del nostro Paese. Si avrà, perciò, un duplice beneficio: da un lato, la banca venendo in possesso di tutte le informazioni necessarie, potrà valutare e consigliare il cliente e, dall'altro, l'impresa troverà così nella banca un nuovo partner di sviluppo a cui oramai non potrà più rinunciare.

L'impatto sulle imprese: trasparenza ed obiettività.

Alla base dell'affidamento bancario, fino ad oggi, vi sono stati soprattutto il rapporto e la conoscenza con l'imprenditore; in futuro la valutazione della banca avverrà sulla base di dati oggettivi riguardanti l'impresa, con margini discrezionali molto ridotti.

Ciò avverrà sia per una logica di rispetto "formale" dell'accordo di Basilea, per cui il processo di affidamento dovrà essere trasparente perché potenzialmente oggetto di *auditing* da parte dell'organo di sorveglianza, sia per motivi sostanziali, in quanto in

base al rating varierà il costo per la banca in termini di requisiti di capitale assorbito dall'operazione.

Sarà perciò inevitabile l'effetto di "traslazione" degli affidamenti verso la clientela con i migliori rating e di "divaricazione del costo" delle operazioni a vantaggio di queste stesse imprese. Di conseguenza, **migliorare il proprio rating dovrà essere l'obiettivo principale delle aziende.** Diventerà necessario individuare le dinamiche finanziarie del passato e del futuro per definire la propria solvibilità, prendere in esame l'impatto sulla redditività aziendale dei vari progetti, definire bilanci preventivi anche con scadenze più ristrette per rendere conto alle banche della situazione aziendale.

L'effetto dell'Accordo potrà essere molto forte in termini di riduzione di ampliamento degli affidamenti e di maggiore – minor costo del denaro.

L'impresa dovrà perciò valutare la propria azienda come la valuterebbe la banca, perché essere consapevoli dei propri punti di forza e di debolezza può fare la differenza. L'impresa che non fornisce sufficienti informazioni o che non ne cura l'aggiornamento potrà incorrere in valutazioni penalizzanti, in quanto l'istruttoria da parte della banca deve consentire una visione quanto più completa possibile del cliente.

Sarà necessaria un'approfondita analisi dell'azienda a partire dalla documentazione contabile interna e da una nutrita serie di informazioni aggiuntive riguardanti i rapporti con il sistema creditizio, il settore operativo, la compagine sociale, ecc.

Con questo approccio, l'impresa dovrà produrre alla banca non più meramente i documenti previsti per legge, quali lo statuto, il bilancio, l'atto costitutivo, ecc., ma anche documenti quali :

- **il piano industriale;**
- **il piano degli investimenti;**
- **i bilanci e i rendiconti finanziari prospettici;**
- **i budget operativi per settore;**

- i **budget di tesoreria** utili per calcolare oltre agli oneri e ai proventi finanziari, anche per verificare la posizione finanziaria aziendale e per verificare eventuali rischi;
- **piani finanziari** descrittivi delle modalità di finanziamento di specifiche iniziative ;
- **business plan** di area o relativi a specifiche nuove attività, come l'apertura di una nuova filiale, l'inserimento di nuovi prodotti o l'inserimento in un nuovo mercato;
- **l'analisi della concorrenza;**
- **le procedure organizzative;**

e tutti i documenti che in qualche modo possano mettere in luce i punti di forza dell'azienda richiedente.

La **collaborazione dell'azienda** è in questa fase davvero fondamentale: infatti, un atteggiamento reticente in tutto o in parte come risposta alla richiesta di informazioni da parte della banca porrà in difficoltà la struttura che effettua l'istruttoria e che dovrà giustificare gli elementi sulla base dei quali ha espresso il giudizio.

Dunque, a parer di chi scrive, l'asso nella manica per l'impresa che puntano ad ottenere credito potrà essere verificare quale strategia ha scelto la banca presso la quale vogliono reperire i propri fondi finanziari, in relazione alle proprie caratteristiche ed alla propria forza contrattuale.

Business plan e programmazione: una nuova sfida per le Pmi.

La **pianificazione e la programmazione aziendale** rappresentano per molte piccole e medie imprese, elementi non utilizzati in quanto ritenuti sovradimensionati rispetto alle dimensioni aziendali.

Allo stato dell'arte però, l'imprenditore che ipotizzi di gestire un'impresa mediante mero intuito o semplici sensazioni è certamente destinato a fallire i suoi obiettivi

primari: la massimizzazione del reddito nel medio e lungo termine e il raggiungimento di un equilibrio finanziario globale.

La complessità dell'economia e i rapidi mutamenti che la contraddistinguono rendono necessario il possesso di informazioni riguardanti l'andamento aziendale.

Poiché la valutazione della capacità futura dell'azienda di rimborsare il credito non può che essere valutata su dati prospettici, lo sforzo di definizione e di utilizzo di validi sistemi di pianificazione e controllo di gestione è **condizione fondamentale** per lo sviluppo aziendale, in quanto esprime la capacità di porsi obiettivi concreti, di perseguirli e di verificarne i risultati raggiunti.

Il prodotto della pianificazione strategica è il *business plan*, documento che indica, quantitativamente e qualitativamente, i passi da seguire per raggiungere i macro-obiettivi che l'impresa, nel medio termine, intende perseguire.

L'insieme dei documenti che costituisce il business plan identifica, sostanzialmente, uno studio di fattibilità economica e finanziaria dei piani aziendali.

Con Basilea 2, le banche, una volta concesso il finanziamento, valuteranno l'esistenza di un effettivo piano aziendale come garanzia della continuità dell'attività dell'impresa; inoltre, analizzeranno, periodicamente, le posizioni già affidate, con lo scopo di verificare se continuano ad esistere i presupposti per l'esposizione creditizia. Il monitoraggio delle aziende affidate verrà attuato utilizzando i dati interni desumibili dal comportamento tenuto dal cliente verso la banca (i cosiddetti "dati mandamentali").

Per l'azienda sarà, dunque, fondamentale tenere sotto controllo il processo di gestione e catalogare l'andamento dei propri crediti, in quanto il deterioramento della valutazione coinciderebbe con un peggioramento della posizione con la banca.

In caso di rilevamento di anomalie, la banca provvederà immediatamente alla revisione del credito concesso. Quindi si procederà ad una nuova istruttoria ed alla richiesta di documentazione aggiornata: se sarà possibile, la banca tenterà di recuperare la posizione dell'azienda, altrimenti, arriverà al controllo dell'operatività del cliente per minimizzare la propria esposizione.

In sostanza, la redazione e la divulgazione del business plan aziendale rappresentano, senza dubbio, una sfida per le piccole e medie imprese in quanto la sua stesura richiede la divulgazione di una nuova mentalità gestionale basata sulla programmazione delle azioni gestionali.

E' auspicabile che questa sfida venga accolta dalle piccole e medie imprese in quanto, se ciò avverrà, le ricadute positive del nuovo atteggiamento gestionale insito nella programmazione e nella pianificazione potranno condurre a nuovi e migliori risultati nell'ambito sia interno aziendale (in termini di redditività) che di gestione strategica della comunicazione destinata a terzi esterni alle imprese.

Nasce una nuova finanza d'impresa: il ruolo del dottore commercialista.

Basilea 2 impone alle aziende di cercare una continua coerenza tra struttura delle fonti e obiettivi generali di crescita, innovazione e posizionamento di mercato.

L'appuntamento con il rating è ormai vicino e, dunque, è innegabile la necessità per le imprese di acquisire una nuova e diversa cultura per ridisegnare il modello relazionale tra azienda che chiede l'affidamento ed istituto di credito che lo concede, nonché di operare secondo nuovi criteri di efficienza.

D'ora in poi diventa imprescindibile sviluppare l'area finanziaria, che da oggi sarà titolare di un indiscutibile ruolo nella creazione e nella suddivisione del valore dell'impresa.

Abituarsi al confronto con le banche, evitare pratiche del passato, come il contenimento degli utili per evitare la tassazione, che rendono opachi i bilanci, e abituarsi alla comunicazione finanziaria sono alcuni degli altri impegni che obbligheranno le Pmi anche a fare ricorso a professionalità esterne come il "risk manager" e che probabilmente contribuiranno a cambiarne l'organizzazione e la struttura. Nulla sarà più come prima.

Inoltre, i mutamenti dello scenario nel quale l'impresa è chiamata a muoversi, come la riforma del diritto societario, la riforma dell'imposizione sul reddito, i nuovi principi contabili, incidono in modo significativo sulla gestione finanziaria dell'impresa. Su di essi è necessaria una meditata attenzione da parte del professionista al fine di meglio indirizzare l'azienda alla ricerca di uno sviluppo durevole.

Il quadro di riferimento, per quanto complesso, risulta stimolante per la consulenza e l'assistenza all'impresa.

Si tratta di un processo nel quale i dottori commercialisti dovranno rivestire un ruolo centrale, per coadiuvare le imprese, aiutarle in un processo di ammodernamento e

crescita che tenga in debita considerazione gli opportuni adeguamenti da apportare ai modelli operativi e gestionali per accrescere la qualità creditizia dell'azienda, valutare le ripercussioni sullo suo stato di solvibilità ed individuare gli istituti di credito che adottino condizioni più convenienti.

Il recepimento dell'Accordo di Basilea 2 e l'introduzione da parte del legislatore fiscale di alcune norme che limitano la deducibilità dal reddito d'impresa degli oneri finanziari sono dei vincoli che dovranno essere proficuamente utilizzati quale giusta occasione per procedere ad una riorganizzazione delle imprese e dei gruppi d'impresa con l'obiettivo, da un lato, di ricapitalizzare le imprese, dall'altro di rinegoziare con le banche le condizioni e le modalità di accesso al credito.

In questo contesto, il consulente d'impresa avrà il compito di studiare e sviluppare processi di riorganizzazione che permettano di far maturare il rapporto banca-impresa; un' adeguata ricapitalizzazione delle imprese infatti dovrebbe portare gli istituti di credito ad abbandonare o limitare le richieste di garanzie collaterali personali dell'imprenditore, basando il rapporto di credito sull'effettiva capacità dell'impresa di far fronte ai propri impegni e di sviluppare un business sostenibile.

Irma Calice